

Riunione del 3.3.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Amato Montanari  
Avv. Massimo Rosi

**CAF/38 – Appello della A.S. Pallavolo Virtus Carrarese avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 13 gennaio 2005 che ha disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Elena Ratti.**

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; udite le parti in sede di discussione;

**OSSERVA**

Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tesseramento, affermata la ritualità del ricorso con il quale Elena Ratti aveva richiesto lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Pallavolo Virtus Carrarese - che vi si era opposta - accoglieva la domanda dell'atleta facendo richiamo agli artt. 34 R.A.T. e 85 n. 1 lettera c) R. Giur., in virtù delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte

Proponeva quindi appello il sodalizio, deducendo che:

- a) il collegio giudicante avrebbe presentato una composizione irregolare, per essere stato formato in udienza da sei persone, di cui almeno cinque avevano partecipato attivamente alla discussione, proponendo domande alle parti. Ciò sebbene l'art. 6 n. 2 R. Giur. stabilisse che la CTA si riunisce e giudica *"invariabilmente con la presenza di tre membri"*. Quanto all'identità dei componenti il Collegio, la copia della decisione trasmessa alla società opponente, dietro sua richiesta, non conteneva alcun riferimento né vi era indicato il nome dell'estensore né vi era apposta una sottoscrizione; il che portava ad affermare *"... che la decisione impugnata rientri nel novero degli atti nulli o inesistenti"*.
- b) nel merito, non sarebbe stato logico ritenere che il ricorso potesse essere proposto dall'atleta entro i trenta giorni successivi dall'invio della costituzione in mora indipendentemente dalla data del suo ricevimento. Secondo tale *"bizzarra"* interpretazione, qualsiasi atleta sarebbe stato legittimato a procedere con ricorso sin già dall'avvenuta spedizione della costituzione in mora senza essere neppure obbligato ad attendere la risposta dell'associato. Né l'affermazione della CTA secondo cui la ricorrente aveva atteso un *"ragionevole lasso di tempo"* sarebbe stata sufficiente a colmare *"l'errata proposizione del ricorso"*.
- c) le motivazioni addotte dalla Ratti per giustificare la richiesta di svincolo sarebbero state inoltre *"estremamente evanescenti"* e *"non meno confusa [...] la motivazione della decisione emessa dalla CTA"*, la quale avrebbe fatte *"proprie le affermazioni del ricorrente non sorrette da alcuna prova e anzi puntualmente confutate dall'opponente"* sia in ordine ai rilievi mossi circa i metodi di allenamento sia al *"presunto assenso della società opponente allo scioglimento del vincolo in favore di una società diversa"*.
- d) la decisione impugnata avrebbe inoltre omesso di pronunciare *"sulle richieste della parte opponente di ottenere un indennizzo nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di scioglimento del vincolo, anche in considerazione del valore dell'atleta in questione ben documentato in memoria. Per quale ragione la CTA abbia ritenuto di non far luce sul punto è oscuro almeno quanto il non aver nulla deciso su un indennizzo previsto dai regolamenti e chiesto dall'opponente"*.

La Ratti si costituiva in appello depositando memoria e documenti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al motivo di appello sub a), l'art. 6 n. 2 R. Giur. recita testualmente: *“La Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza”*.

Detta norma si limita perciò a prevedere un numero minimo di componenti nel collegio giudicante, sancendone la strutturazione come “collegio perfetto”, nel senso che, in ordine alla validità delle relative deliberazioni, è richiesta la presenza del “*plenum*” e non la semplice maggioranza dei componenti stessi.

Viceversa, a livello regolamentare:

- da un lato non è dato rinvenire:
  - alcuna limitazione circa il numero massimo di componenti la cui presenza sia considerata ammissibile in sede di udienza
  - alcuna sanzione di inesistenza, nullità e/o semplice inefficacia per l'ipotesi in cui la decisione venga assunta in una composizione collegiale difforme per eccesso (anziché per difetto) rispetto al numero legale previsto dal citato art. 6 n. 2 R. Giur.; mentre
- dall'altro, l'art. 21 nn. 1. e 2. R.Giur. stabilisce che tutti gli atti dei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali sono soggetti ai soli vincoli formali espressamente previsti nei Regolamenti FIPAV e che nessuna invalidità per motivi formali può essere eccepita o rilevata d'ufficio, tranne che i vizi abbiano impedito l'esercizio del diritto di difesa (ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie, in assenza di specifica lamentela sul punto).

Di più, dall'estratto del verbale di riunione del 15.12.2004 (allegato in atti) si evince chiaramente che, in tale occasione, la CTA era composta dall'Avv. Patrizia Soldini (Presidente) e dagli Avv.ti Luciano Mennella e Antonio Comensoli (componenti) con l'“assistenza” degli Avv.ti Luigi Fontana, Adriana Filippucci e Francesca Pettinelli, mentre il dispositivo della decisione impugnata - come esteso in calce alla copia comunicata alla società appellante (anch'essa in atti) - così si conclude: *“Affissione Albo 13 gennaio 2005 - F.to La Commissione Tesseramento”*, certificando in tal modo l'avvenuta sottoscrizione dell'originale da parte del Presidente, come richiesto ex art. 26 n. 3 R. Giur.

Ed invero la norma in questione, nell'affermare che il dispositivo delle decisioni giurisdizionali deve essere sottoscritto dal Presidente del Collegio giudicante, si riferisce chiaramente all'originale e non anche alla copia del provvedimento che venga rilasciata alle parti ad eventuale richiesta delle stesse, non rientrando tale ultimo adempimento tra quelli previsti ex art. 26 n. 2 R.Giur. che recita: *“Il dispositivo di tutte le decisioni viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'organo decidente e deve essere immediatamente comunicato con telegramma od altro mezzo idoneo agli interessati, al Procuratore Federale, agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o l'associato, e all'associato presso il quale il tesserato è iscritto”*.

Entrambi i documenti suddetti - che ne abbiano presa o meno diretta visione - non sono stati disconosciuti dalle parti, sebbene fossero regolarmente allegati al fascicolo d'ufficio (cfr. l'art. 22 n. 3 R.Giur. che, in tema di pubblicità degli atti, prevede espressamente il diritto per gli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la segreteria dell'organo competente) con l'ulteriore conseguenza che, in tale ottica, non può non essere valutata anche la condotta processuale del sodalizio, il quale, da ultimo in sede di discussione, ha omesso di sollevare qualsivoglia contestazione al riguardo.

Anche il motivo di appello sub b) appare infondato e non merita accoglimento.

Come legittimamente osservato dalla CTA - peraltro conformemente alla precedente giurisprudenza in materia (cfr. la decisione 18.11.2004 riguardante l'atleta Mascia Tognarelli, confermata in appello da questa Commissione con sentenza C.U. n. 19 affissa il 14.1.2005) - in tema di scioglimento coattivo del vincolo, la parte istante può proporre ricorso entro un massimo di trenta giorni dalla spedizione e non dalla ricezione della costituzione in mora di cui all'art. 77 R. Giur.

Tanto infatti si evince dall'art. 80 n. 1 R. Giur., che - tra gli altri entro i quali l'atleta rimane libero di intraprendere l'azione - individua anche il termine *de quo*, stabilendo espressamente che la proposizione del ricorso possa e debba avvenire entro trenta giorni dall'invio (e non dalla ricezione) del predetto invito. Si noti inoltre che l'art. 21 n. 8 R. Giur., in tema di forma degli atti, tasse e termini, afferma che la data d'un atto, ove lo stesso sia stato trasmesso a mezzo del servizio postale, è quella risultante dal timbro postale di partenza.

*In claris non fit interpretatio.*

Il tutto, come è evidente, senza che sia ravvisabile alcun pregiudizio, anche potenziale, dei diritti dell'associato, il quale, se del caso, potrà comunque dimostrare a tempo debito e nelle sedi competenti di non avere mai ricevuto la prescritta diffida ovvero sottrarsi alla onerosa gestione della lite semplicemente dichiarando - sia pure a posteriori - di consentire allo scioglimento del vincolo alle condizioni poste dall'atleta, come previsto ex art. 78 n. 3 R. Giur.

Ciò che peraltro - non essendo neppure lontanamente avvenuto nel caso di specie - priva di ogni rilevanza, anche sul piano sostanziale, la censura del sodalizio appellante.

Quanto ai motivi di appello sub c) e d), osserva la CAF come la Commissione Tesseramento abbia disposto lo scioglimento coattivo del vincolo:

- sia per avere accertato talune gravi e specifiche inadempienze a carico dell'associato (su tutte, quella della mai avvenuta sottoposizione dell'atleta a visita medica per l'intera stagione agonistica 2003/2004 e/o comunque della omessa attuazione dei relativi controlli, non confutata ed anzi confessata dalla Virtus Carrarese, sia pure con le precisazioni di cui alla pag. 9 delle note di replica depositate in primo grado) ovvero ai sensi di quanto previsto ex art. 34 n. 3 R.A.T.
- sia, ad abundantiam, per i motivi di incompatibilità ambientale denunciati dall'atleta e dunque nell'esercizio dei poteri equitativi previsti ex art. 34 n. 1 R.A.T., avuto anche riguardo alla giovanissima età della Ratti (quindici anni compiuti nello scorso mese di febbraio).

Tanto infatti viene fatto chiaro dalle norme richiamate dal primo giudice (artt. 34 R.A.T. e 85 n. 1 lettera c R. Giur.) oltre che dall'inciso: " *...dall'esame della documentazione in atti, ma più ancora all'esito della riunione indetta per la discussione, emerge una situazione di rapporti ormai inconciliabili tra il genitore dell'atleta e la dirigenza societaria che non giova alla formazione della Ratti Elena.*

*La giovanissima età della ricorrente richiede per la sua educazione, formazione e crescita tecnica (l'atleta si innesta sulla persona) un ambiente sereno, seppure competitivo, rispettoso delle peculiarità personali, seppure finalizzato alla crescita tecnica, un apparato-programma tecnico graduale e mirato.*

*Il rilievo di parte ricorrente, per esempio, circa i metodi di allenamento non certamente selettivi e rispettosi delle peculiarità dovute alla età e quindi alla diversità di esigenze, rilievo non contestato dal sodalizio, è sintomo, se non testimonianza di un ambiente societario nel quale sembra contare la "squadra" più della vita associativa, e se dal punto di vista strettamente agonistico ciò può essere comprensibile, pur nella convinzione, e lo si ripete ancora qui, che prima viene l'uomo e poi l'atleta, una simile impostazione può non adattarsi ad una ragazzina di 14 anni". Ed ancora: "Da quanto emerge dagli atti, e nella convinzione che la responsabilità primaria della educazione dei figli spetta alla famiglia, ma soprattutto dal comportamento del Presidente in sede di udienza, con il*

*tentativo di avallare prove artefatte, la Società Virtus Carrarese non sembra essere lo strumento più adatto di formazione umana, sociale e tecnica. Ovviamente il giudizio è limitato al caso Ratti, non volendo, e non potendo generalizzare”.*

In linea con la propria più recente giurisprudenza (cfr. CAF C.U. n. 25 del 27.1.2005) osserva questa Commissione che, con riferimento a tali ultimi aspetti, il clima di conflittualità che, a torto o a ragione, si è venuto a creare tra le parti non solo non è stato smentito ma ha trovato ulteriore e precisa conferma nei contenuti e nei toni dei rispettivi scritti difensivi e dei documenti allegati così come nelle dichiarazioni rese in sede di discussione.

Tale circostanza rafforza la convinzione che - con riferimento al caso in esame e nelle condizioni date - la Commissione Tesseramento abbia correttamente amministrato anche i poteri equitativi ad essa attribuiti dall'art. 34 n. 1 R.A.T. - secondo cui il vincolo a tempo indeterminato può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva dello stesso risulti equa dopo avere temperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo - apparendo del tutto realistico che una decisione di segno contrario avrebbe comportato l'ulteriore inevitabile deterioramento dei rapporti, allontanando in ogni caso la minore dalla pratica della pallavolo agonistica.

E' stato comunque più volte affermato che il giudizio equitativo è insindacabile - nel senso che non sono deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione - se non nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione stessa, in quanto la relativa valutazione deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato dal giudicante.

Ed invero, il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "*ratio decidendi*", ovvero ancora una motivazione perplessa, dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione.

Ipotesi queste che, ad avviso della CAF, non ricorrono nel caso di specie.

Da ultimo, quanto all'asserita omessa pronuncia in ordine agli aspetti economici (senza peraltro che sia dato sapere in base a quali criteri sia stata commisurata in € 25.000,00 la somma richiesta dal sodalizio, considerato anche che il primo tesseramento della Ratti per la Pallavolo Virtus Carrarese risale al 25.10.2002, ovvero a meno di due anni prima dell'insorgere del contenzioso in atti) si osserva che le argomentazioni svolte nella parte motiva della sentenza impugnata e la gravità degli addebiti in parte ammessi e/o comunque non confutati dalla società appellante, fanno ritenere che la CTA - con valutazione comunque condivisa da questa Commissione - abbia dato corretta applicazione sul punto al disposto dell'art. 34 n. 3 R.A.T., in base al quale deve escludersi il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo quando lo scioglimento coattivo del vincolo sia riconducibile a giusta causa imputabile all'associato.

E' noto in ogni caso che l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, mentre tale vizio non ricorre in relazione ad ogni questione esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che, quindi - come quella concernente il domandato indennizzo - sia suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello.  
Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 11.3.05